



49621/15^{1e}

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

Maurizio Furno	- Presidente -	Sent. n. sez. ²¹³⁶
Paolo Antonio Bruno		PU - 16/06/2015
Rosa Pezzullo		R.G. N. 52506/2014
Paolo Micheli	- Relatore -	
Luca Pistorelli		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto nell'interesse di
nato a Torino il

avverso la sentenza emessa il 27/11/2013 dalla Corte di appello di Torino

visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa
Paola Filippi, la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l'Avv. _____ che ha concluso chiedendo
l'accoglimento del ricorso, e l'annullamento della sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. Con la pronuncia indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino
riformava parzialmente la sentenza emessa dal Gup del Tribunale della stessa
città, in data 08/11/2011, nei confronti di _____ condannato in primo

grado per delitti di bancarotta correlati al fallimento della
s.p.a., dichiarato nel giugno 2010.

Secondo l'ipotesi accusatoria, l'imputato (già socio accomandatario ed amministratore della predetta società), aveva:

- distratto somme attraverso prelievi in contanti non giustificati, ovvero sostenendo spese non inerenti la gestione aziendale;
- distratto rimanenze di magazzino, attrezzature ed un intero ramo di azienda in favore di una ditta intestata ad altro soggetto ma da ritenere un prestanome dello stesso, il tutto a prezzi assai modesti e comunque giammai corrisposti dal formale acquirente;
- dissipato risorse aziendali attraverso la stipula di un contratto di finanziamento per l'acquisto di una vettura di lusso (da lui rivenduta nel giro di pochi mesi), contribuendo a cagionare il fallimento anche a causa del debito che ne era derivato;
- distratto un bene immobile di cui proprietà

epoca di dissesto conclamato, o quanto meno la somma di 100.000,00 euro circa, corrispondente alla differenza tra il prezzo versato e l'entità del mutuo residuo che gravava sul bene medesimo;

- sostenuto spese in costanza del dissesto, per acquisti di merce ed oneri pubblicitari, contraendo debiti che la società non sarebbe stata in grado di onorare e così cagionando o contribuendo a cagionare il fallimento;
- sottratto o distrutto le scritture contabili allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto o di arrecare pregiudizio ai creditori, ovvero tenuto le scritture anzidette in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della ditta.

La parziale riforma disposta dalla Corte territoriale riguarda soltanto il trattamento sanzionatorio, stante la concessione a delle attenuanti generiche (in regime di equivalenza rispetto alle circostanze di segno contrario) e la riduzione della pena inflitta.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore dei deducendo con motivo unico la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, perché incompleta ed incongrua rispetto ai profili di gravame che erano stati sollevati in ordine alla pronuncia del Gup.

La difesa fa presente di avere proposto sette motivi di appello, gli ultimi tre dei quali erano dedicati alla ravvisabilità di aggravanti, alla negazione delle attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio; i primi quattro, invece, si riferivano:



- alla vicenda della cessione dell'immobile di proprietà del (dove si contestava che il prezzo della vendita fosse stato distratto, anche alla luce delle omesse verifiche da parte del curatore fallimentare circa la destinazione della somma eccedente il mutuo gravante sul bene);
- al rilievo che gli approvvigionamenti di materiali ed i costi pubblicitari sostenuti non erano stati finalizzati a realizzare il dissesto della società, ma anzi miravano al risultato opposto;
- alla ritenuta non configurabilità della bancarotta documentale (visto che dalle scritture risultavano mancanti soltanto il libro giornale e quello degli inventari, e comunque il curatore fallimentare aveva impiegato appena venti giorni per depositare la propria relazione, dimostrando di essere immediatamente in grado di ricostruire i movimenti societari);
- alle carenze probatorie in ordine ai prelievi qualificati come indebiti, non essendosi tenuto conto che il Ballario era fallito in proprio come socio illimitatamente responsabile di una società di persone.

A fronte di tali analitiche e puntuali censure, la Corte torinese avrebbe semplicemente richiamato le argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, aggiungendo l'apodittica affermazione secondo cui «le doglianze dell'appellante, generiche e non sorrette da riscontri, non valgono a scalfire l'apparato motivazionale della sentenza appellata»; inoltre, sempre omettendo una compiuta disamina delle tesi difensive, la sentenza impugnata reputa comunque non provato che l'intento del fosse stato quello di risollevarne le sorti aziendali.

In definitiva, la Corte territoriale avrebbe dedicato poche righe al primo motivo, ma non avrebbe speso "nemmeno un parola" sul terzo e sul quarto dei profili di doglianza sopra ricordati.

Né a tali lacune motivazionali può offrire rimedio il contenuto della sentenza del Gup, limitato - quanto, ad esempio, alla bancarotta documentale - al mero rilievo che l'imputato non aveva tenuto le scritture contabili obbligatorie, mentre quelle esistenti non riportavano le registrazioni delle operazioni concretamente avvenute: osservazioni non suffragate dall'esame delle risultanze processuali, e dunque del tutto inidonee a conservare efficacia dinanzi ai punti specifici dell'atto di appello che miravano a confutarle. Tali punti costituivano argomenti (laddove effettivamente esaminati) tali da incidere significativamente sulla ritenuta responsabilità penale dei o quanto meno sulla determinazione del trattamento sanzionatorio.

Ancora in ordine alla bancarotta documentale, si legge nel ricorso - contenente plurimi riferimenti giurisprudenziali in ordine alla necessaria valutazione da parte del giudice di appello su tutti i motivi del gravame proposto



- che la Corte territoriale non avrebbe «minimamente preso in esame la doglianza che contesta la sussistenza oggettiva del reato [...], e tanto meno le ragioni che lamentano la totale carenza di conforto probatorio in ordine alla ravvisabilità del momento soggettivo che deve sorreggere tale delitto».

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è in parte fondato.

2. La Corte territoriale, contrariamente alle deduzioni dei ricorrente, risulta avere affrontato alcune delle censure sviluppate in sede di gravame, e che la difesa reputa invece essere rimaste prive di risposta.

Quanto alla cessione dell'immobile, infatti, i giudici di appello rilevano che questa era avvenuta in un'epoca in cui il dissesto della società doveva intendersi ormai conclamato, fermo restando che del relativo prezzo (almeno nella parte residua di 100.000,00 euro, evidenziata in rubrica) non era stata comunque accertata la destinazione. Sul punto, non poteva essere certamente invocata l'eventuale inerzia degli organi della procedura concorsuale, atteso che - per pacifica giurisprudenza di questa Corte - «in materia di bancarotta fraudolenta la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti» (Cass., S ez. V, n. 22894 del 17/04/2013, Zanettin, Rv 255385).

Le doglianze relative alla reale finalità delle spese sostenute per acquisti di beni o servizi pubblicitari, per quanto non direttamente affrontate nella sentenza oggetto dell'odierno ricorso, erano invece manifestamente infondate, avendo già la decisione di primo grado chiarito che «la tesi difensiva, consistente nell'affermare, in buona sostanza, che certe leggerezze siano state commesse nel tentativo di far proseguire l'attività, appare del tutto priva di riscontro documentale e di sostegno contabile, oltre che incompatibile con la più elementare logica commerciale». Fra l'altro, il Gup aveva posto l'accento sul ristretto lasso temporale in cui le condotte *de quibus* erano state realizzate.

Altrettanto inconsistente era il motivo di appello sulla non configurabilità quali distrazioni dei prelievi compiuti dal in quanto finalizzati a pagare debiti personali (essendo egli stato dichiarato fallito in proprio, quale socio illimitatamente responsabile di una s.a.s., ed in ragione della confusione dei relativi patrimoni), visto che quella ipotetica destinazione non avrebbe comunque escluso la valenza distrattiva delle condotte presupposte.



Ne deriva che, sui punti appena rilevati, la Corte di appello non aveva un obbligo di compiuta disamina (v. Cass., Sez. V, n. 27202 dell'11/12/2012, Tannoia).

3. Quanto invece alla bancarotta documentale, nella sentenza di primo grado si legge soltanto che «l'imputato non ha tenuto le scritture contabili obbligatorie, e quelle esistenti non contengono le registrazioni delle operazioni realmente effettuate». Nei motivi di appello, la difesa aveva contestato la ravvisabilità dell'ipotesi criminosa descritta in rubrica (richiedente il dolo specifico), giacché l'omessa tenuta del libro giornale e di quello degli inventari non avrebbe potuto comportare ex se il diverso addebito di averli sottratti, distrutti od occultati; aveva poi segnalato che non vi era stata alcuna impossibilità di ricostruzione del movimento degli affari, tanto che il curatore aveva impiegato solo venti giorni per evidenziare tutti i fatti fondanti le successive contestazioni di reato.

Le censure ora ricordate, fondate o meno che fossero, imponevano un esame del giudice del gravame, che appare invece del tutto omesso. Si impongono pertanto le determinazioni di cui al dispositivo.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla ritenuta bancarotta documentale, e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Torino per nuovo esame.

Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso il 16/06/2015.

Il Consigliere estensore

Paolo Micheli



Il Presidente

Maurizio Fumo

